Regolamento concernente la concessione di finanziamenti annuali per le spese di funzionamento delle squadre di antincendio boschivo appartenenti ai Gruppi comunali di volontariato di protezione civile e per la manutenzione delle rispettive dotazioni, ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi).

### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 oggetto e finalità
- art. 2 soggetti beneficiari
- art. 3 requisiti
- art. 4 spese ammissibili
- art. 5 finanziamento ammissibile
- art. 6 quantificazione del finanziamento
- art. 7 cumulabilità con altri finanziamenti pubblici

#### CAPO II - DISPOSIZIONI PROCEDURALI

- art. 8 presentazione delle domande di finanziamento
- art. 9 istruttoria, concessione ed erogazione del finanziamento
- art. 10 rendiconto
- art. 11 controlli
- art. 12 rinvio

#### CAPO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- art. 13 disposizioni transitorie
- art. 14 entrata in vigore

#### CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

# art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento definisce, in attuazione dell'articolo 11, comma 4 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi), i criteri per la quantificazione dei finanziamenti, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per la concessione dei finanziamenti annuali per le spese di funzionamento delle squadre di antincendio boschivo (A.I.B.) appartenenti ai Gruppi comunali di volontariato di protezione civile e per la manutenzione delle rispettive dotazioni.

### art. 2 soggetti

 Sono beneficiari dei finanziamenti del presente regolamento i Comuni che abbiano costituito all'interno del Gruppo comunale dei volontari di protezione civile le squadre specializzate nel settore "antincendio – antincendio boschivo", riconosciute con decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile.

### art. 3 requisiti

- 1. Requisiti per l'accesso al finanziamento annuale sono:
  - a) la presentazione della domanda secondo quanto stabilito all'articolo 8;
  - b) l'operatività, al momento della presentazione della domanda, della squadra A.I.B.. Per operatività si intende la presenza nella squadra di un caposquadra e di due volontari formati e in regola con i controlli sanitari;
  - c) l'aver presentato nei termini previsti dall'articolo 10, il rendiconto della spesa sostenuta negli esercizi precedenti.

## art. 4 spese ammissibili

- **1.** Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, per il funzionamento e il mantenimento della squadra di antincendio boschivo, di seguito elencate:
  - a) assicurazione dei mezzi, compresi carrelli, rimorchi e altri mezzi o attrezzature speciali destinati in via esclusiva ad attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
  - b) manutenzione ordinaria e riparazione dei mezzi di trasporto e specialistici;
  - manutenzione ordinaria e riparazione delle attrezzature varie quali, a titolo esemplificativo: motopompe, soffiatori, atomizzatori, batti fiamma, lampade, radio e qualsiasi altra attrezzatura impiegabile nelle attività di spegnimento incendi;
  - d) sostituzione di materiali usurati destinati all'attività di spegnimento, comprese singole parti delle dotazioni personali dei volontari (quali, a titolo esemplificativo, guanti, scarponi, casco, cuffie, ecc.), purché queste ultime non costituiscano una dotazione completa di protezione individuale;
  - e) spese di gestione delle utenze di luce, acqua, gas e telefono ed eventuali spese di affitto della sede operativa in misura pari al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta;
  - f) acquisto di piccola attrezzatura per le dotazioni antincendio (quali, a titolo esemplificativo, manichette, lance, deviatori, naspi antincendio, ecc.);
  - g) vitto per i volontari impegnati nelle attività di spegnimento incendi boschivi;
  - h) carburante e olii lubrificanti per mezzi ed attrezzature.

#### art. 5 finanziamento ammissibile

- 1. Il finanziamento ammissibile è determinato sulla base dell'importo chiesto a finanziamento con la domanda di cui all'articolo 8 tenendo presente che:
  - a) le spese elencate all'articolo 4, dalla lettera a) alla lettera b), sono ammissibili fino all'importo massimo di euro 500,00 per ogni mezzo in dotazione alla squadra comunale di antincendio boschivo:
  - b) le spese elencate all'articolo 4, dalla lettera c) alla lettera f) sono ammissibili fino all'importo massimo di euro 400,00 per ogni squadra comunale di Antincendio boschivo;
  - c) La spesa elencata all'articolo 4, lettera g), è determinata in modo forfetario in euro 7,00 per il numero di volontari intervenuti in attività di spegnimento incendi boschivi nell'esercizio di riferimento;
  - d) la spesa corrente elencata all'articolo 4, lettera h), è determinata in modo forfetario in euro 50,00 per il numero di mezzi intervenuti in attività di spegnimento di incendi boschivi nell'esercizio di riferimento.
- 2. Gli importi indicati alle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 4, sono rivalutati con cadenza biennale

in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

# art. 6 quantificazione del finanziamento

- 1. Il finanziamento è assegnato nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziate sul bilancio del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 64/86.
- 2. Il finanziamento è concesso nella misura del 100% della spesa ammissibile, ed è erogato con le modalità indicate all'articolo 9 con l'obbligo dei beneficiari di presentare il relativo rendiconto, ai sensi dell'articolo 33, ottavo comma della legge regionale 64/1986.
- **3.** In caso di indisponibilità delle risorse per coprire tutte le domande di finanziamento, si procede ad una riduzione proporzionale dell'importo da assegnare.

# art. 7 cumulabilità con altri finanziamenti pubblici

1. Il cumulo dei finanziamenti è ammissibile a condizione che il valore complessivo dei finanziamenti non superi la spesa totale dell'intervento oggetto della domanda di finanziamento.

### CAPO II – DISPOSIZIONI PROCEDURALI

## **art. 8** presentazione delle domande di finanziamento

1. La domanda di finanziamento è presentata dai soggetti di cui all'articolo 2, tramite l'area riservata del sito web della Protezione civile della Regione (www.protezionecivile.fvg.it), le modalità ivi indicate, dal 1° gennaio al 31 gennaio di ciascun esercizio finanziario.

## art. 9 istruttoria, concessione ed erogazione del finanziamento

- **1.** Entro il termine del 28 febbraio di ciascun esercizio finanziario, viene approvato il riparto dei fondi e disposta la concessione dei finanziamenti agli aventi titolo ai sensi del presente Regolamento.
- 2. Dell'esito dell'istruttoria viene data comunicazione ai richiedenti.
- **3.** Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile, il responsabile del procedimento dispone il rigetto della stessa, dandone comunicazione all'ente richiedente ai sensi dell'articolo 16-bis della legge regionale 20.3.2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).
- **4.** Il finanziamento viene erogato anticipatamente, entro 30 giorni dal riparto di cui al comma 1, nella misura dell'80% per le spese di cui all'articolo 4 dalla lettera a) alla lettera f) e al 50% per cento delle spese di cui all'articolo 4, dalla lettera g) alla lettera h) calcolato sul numero medio degli interventi del triennio precedente.
- **5.** Il numero dei mezzi e dei volontari di cui alle lettere g) e h) del comma precedente è rilevato dall'Archivio Regionale Dati Incendi boschivi (ARDI), gestito dal Servizio competente in materia dei Corpo forestale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e dalla banca dati della Sala Operativa Regionale di Protezione civile.
- **6.** Il saldo viene erogato entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto di cui all'articolo 10.

#### art. 10 rendiconto

- 1. I soggetti indicati all'articolo 2, rendicontano le spese effettivamente sostenute con il finanziamento e aggiornano la Banca dati del volontariato di protezione civile entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo a quello di riferimento.
- **2.** Le spese di cui all'articolo 4, indicate in fase di presentazione della domanda devono essere rendicontate sulla base delle spese effettivamente sostenute;

- **3.** Le spese di cui all'articolo 4, lettera g) e h) sono assegnate in maniera forfetaria e sulla base agli interventi effettivamente effettuati nel corso dell'anno;
- **4.** Gli anticipi erogati possono essere utilizzati per sostenere tutte le tipologie di spesa ammissibili. Nel caso in cui il contributo definitivamente determinato sia inferiore agli anticipi erogati, il beneficiario è tenuto alla restituzione della somma eccedente.

### art. 11 controlli

1. L'Amministrazione regionale ha facoltà di disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti al beneficiario, ai sensi dell'articolo 42, comma 3 della legge regionale 7/2000.

### art. 12 rinvio

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000.

#### CAPO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## art. 13 disposizioni transitorie

- 1. Per l'esercizio finanziario 2018:
  - a) la domanda di finanziamento di cui all'articolo 8 è presentata dai soggetti di cui all'articolo 2 tramite il portale indicato all'articolo 8, entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
  - b) il finanziamento ammissibile di cui alle lettere g) ed h) dell'articolo 4 è determinato con le modalità indicate all'articolo 5 sulla base degli interventi effettuati sugli incendi boschivi nel triennio 2015-2017;
  - c) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, lettera c);
  - d) l'istruttoria di cui all'articolo 9 è conclusa entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera a).
- 2. Per l'esercizio finanziario 2019:
  - a) la domanda di finanziamento di cui all'articolo 8 è presentata dai soggetti di cui all'articolo 2 tramite il portale indicato all'articolo 8, entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
  - b) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, lettera c);
  - c) l'istruttoria di cui all'articolo 9 è conclusa entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera a), mentre il finanziamento viene erogato ai sensi del comma 4 dell'articolo 9, entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande.

# art. 14 entrata in vigore

**1.** Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.